

Reggio Calabria, 11 novembre 2016

Il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto

**Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dr. Graziano Delrio**

**e.p.c. al Presidente della Regione Calabria
Gerardo Mario Oliverio**

**e.p.c. al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Avv. Giuseppe Falcomatà**

**e.p.c. al Sindaco della Città Metropolitana di Messina
Renato Accorinti**

Oggetto: Richiesta costituzione e partecipazione al tavolo interistituzionale nella Sede metropolitana di Reggio Calabria.

Con la presente istanza il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto, in qualità di portavoce dei cittadini delle Aree Metropolitane di Reggio Calabria e di Messina, che costantemente versano in un profondo disagio a causa delle continue privazioni di infrastrutture e servizi di pubblica utilità,

Visto il Regolamento comunitario n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione); Ed in particolare l'Articolo 16 del Regolamento sui Principi generali per gli oneri di servizio pubblico per garantire il Principio di Continuità Territoriale;

Visto il "Codice della navigazione" (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) ed aggiornato col Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151, disposizioni correttive del dlgs 96/2005 (revisione parte aeronautica codice navigazione); Ed in particolare l'articolo 782 del Codice sugli oneri di servizio pubblico in richiamo ex-articolo 9 del DLgs 96/2005, (in osservanza del Reg. 1008/2008), il quale prevede "...nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo a una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso";

In osservanza dei Diritti Costituzionali, quali Artt. 3 e 16 (uguaglianza sostanziale e divieto di discriminazione e del diritto alla mobilità sull'intero territorio nazionale), Artt. 5, 114 e 118 (Principi fondamentali dell'Autonomia territoriale e del Decentramento), Art. 117, co. 2 lett. m, (garanzia dello Stato su tutto il territorio dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali);

Visto il D.P.R. del 17/09/2015 n° 201 - Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della navigazione, attraverso il quale sono stati individuati anche gli aeroporti di particolare rilevanza strategica; Tenuto conto altresì dell'articolo 1, comma 7 del Decreto sulla tutela della continuità territoriale nelle regioni periferiche e nelle aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate;

Tenuto conto il comma 206 dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003), intervenuto sull'articolo 82 della legge 289/2002, estendendo l'ambito di applicazione degli oneri di servizio pubblico atti a garantire i collegamenti aerei di linea, anche ai servizi aerei effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria/Messina e Foggia ed i principali aeroporti nazionali;

Considerata la DGR n. 327 del 09/08/2016, (Piano Regionale Trasporti per la Calabria) ed in particolare Allegato 1, Capitolo 3, pag. 39, ove si sottolinea l'opportunità di creare una società unificata di gestione degli scali aeroportuali calabresi ed al contempo si sottolinea l'opportunità di verificare con l'Enac lo sviluppo di aeroporti civili nell'area Nord della Calabria o nella Sibaritide;

Considerati i termini rapidi e circoscritti con cui è stato emanato il bando Enac per l'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Reggio di Calabria (cig: 6787739B69) e di Crotone (cig: 6787740C3C), rispetto alla durata trentennale del relativo servizio di pubblica utilità che inevitabilmente condizionerà l'economia delle due Comunità territoriali e dell'Area metropolitana dello Stretto;

Constatata l'antecedente strategia di sviluppo posta a sostegno della Sacal nonostante la chiusura in perdita di circa 2 milioni di euro sul bilancio d'esercizio 2015, (Piano industriale 2016-2019 e ricapitalizzazione Deliberati il 18/12/2015 con sottoscrizione entro il 31/09/2016), promossa in coordinamento con le Istituzioni Territoriali, Regionali e Centrali che indirettamente hanno condizionato l'attuale procedura di gara del suddetto Bando ed in particolare, considerando il DM 521/97 e s.m.i. e DLgs n 18/1999, i quali prevedono rispettivamente:

Art. 3, DM 521/97 (Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale).

Co 1. Il capitale sociale delle società di gestione aeroportuale è determinato in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua, espresse in Workloadunits (WLU), dove una unità equivale ad un passeggero o ad un quintale di merce o di posta e non può essere inferiore a quanto determinato nelle seguenti classi:

- a) fino a lire 200 milioni per aeroporti con traffico sino a 100.000 WLU/anno;
- b) lire 1.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 300.000 WLU/anno;
- c) lire 6.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 1.000.000 WLU/anno;
- d) lire 15.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 2.000.000 WLU/anno;
- e) lire 25.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 5.000.000 WLU/anno; (€ 12.911.422,48)
- f) lire 50.000 milioni per aeroporti con traffico superiore al volume annuo di cui alla lettera e).

Co 2. L'obbligo di adeguamento del capitale delle società di gestione, in relazione alle varie classi indicate nel comma precedente, si determina sulla base della media del volume di traffico accertato nell'ultimo biennio;

Art. 4, DLgs n 18/1999 (Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra)

Co 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del presente decreto;

Tenuto conto del sostegno politico manifestato dall'attuale Amministrazione Regionale verso lo scalo aeroportuale di Lamezia, come da rif. art. 3, co. 10 della Legge Regionale n. 31/2015; D.G.R. n 41/2016 sui Fondi PAC; Evidenziato nella D.G.R. n. 327/2016, Piano Regionale dei trasporti, appendice IX; Nondimeno considerando il finanziamento totale di circa 50 milioni di euro (autorizzato con Decisione della Commissione UE), il cui investimento consentirà la costruzione di una nuova aerostazione in grado di passare velocemente ad un traffico di circa 3.500.000 passeggeri annui, secondo le nuove regole comunitarie; In particolare con la ricostituzione del capitale con fondi regionali ed il passaggio di utenze annuali da 2 a sopra i 3 milioni, verrà garantita l'associazione ad una società di handling multinazionale specializzata esclusivamente nei servizi a terra, con il vantaggio di acquisire economie di scala nell'intera gestione.

Tuttavia l'operazione aziendale, seconda logica deduttiva e considerando la popolazione calabrese (sotto i 2 milioni) e la totale affluenza turistica, potrà avvenire in tempi brevi e senza imprevisti, proprio in seguito al potenziamento degli altri due scali calabresi;

Vista la determina del 29/09/2016 del CdA della Sogas SpA con cui i soci hanno ratificato la volontà di non ricostituire il capitale sociale con conseguente scioglimento della Società e la relativa messa in liquidazione, nondimeno considerando la Sentenza Proc. n. 28 del 2016 Tribunale di RC Prima Sezione Civile -Ufficio fallimenti con la quale è stato dichiarato il fallimento della Sogas SpA, sia per mancata predisposizione del bilancio di liquidazione, sia per la valutazione di uno stato di insolvenza irreversibile; Entrambe le azioni pertanto espletate in piena vigenza del Bando Enac e che se fossero state promosse antecedentemente, oltre al contenimento dei debiti, avrebbero consentito alle Aree Metropolitane di Reggio Calabria e Messina di costituire una Società in grado di concorrere alla selezione dell'Enac;

Considerato che a pagina 3 del disciplinare di gara del Bando, si pone una corsia preferenziale per la società che, nonostante l'offerta sia inferiore a quella dei concorrenti, si candida per la gestione unica degli scali calabresi, vietando tra l'altro il finanziamento di fondi UE per i concorrenti partecipanti al bando. Inoltre considerando che la Sacal poco tempo prima la procedura di gara è stata beneficiaria di un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro, (autorizzato dalla Commissione UE), cagionando pertanto con le suddette attività delle Istituzioni italiane delle disparità di trattamento e di servizio sul territorio calabrese, nonché agevolando la futura instaurazione di prezzi e posizioni di monopolio, (in violazione alla Legge n 287/1990 e s.m.i. - norme sul divieto di concentrazioni ed abuso di posizioni dominanti ed anticoncorrenziali);

Constatata la sospensione dei voli dal 1 novembre da e per l'aerostazione di Crotone e la comunicazione dell'Alitalia di voler sospendere il servizio sull'aeroporto dello Stretto, dalle quali attività si è reso necessario un incontro interistituzionale il 2 novembre 2016 col fine di avviare un tavolo tecnico tra Ministero dei Trasporti, Alitalia, la Regione Calabria, l'Enac e l'Enav, (tra i quali Enti tutt'oggi sussistono differenti criteri di classificazione), nonché con la Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Tenuto conto della Legge n. 56 del 2014, Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, Unioni e Fusioni di Comuni, (in particolare Art 1, co. 2 sulle funzioni della CM) e considerando l'articolo 15, comma 2 della Bozza Statuto della Città Metropolitana Reggio Calabria, il quale dispone che "La Città metropolitana, nella consapevolezza di dover collegare il proprio territorio con il resto del Paese e con i principali siti internazionali, rafforza i collegamenti viari, ferroviari ed aeroportuali, tenendo anche conto di una visione integrata dell'intera Area dello Stretto";

Considerato infine che la popolazione delle due Aree Metropolitane sullo Stretto è di circa 1.219.000 abitanti pari alle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia (1.239.000) e che solo i Comuni di Reggio Calabria e di Messina registrano una popolazione di circa 430 mila abitanti, considerevolmente maggiore rispetto all'intera provincia di Catanzaro; Di conseguenza un inadeguato piano industriale per l'aeroporto dello Stretto provocherebbe lo sgretolamento definitivo del tessuto economico territoriale e della potenziale utenza;

CHIEDE

- Che il Tavolo tecnico interistituzionale annunciato il 2 novembre 2016 dal Ministero al fine si programmare un equilibrio del sistema aeroportuale calabrese ed in particolare per l'aeroporto dello Stretto, venga costituito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, come simbolo del concreto impegno da parte delle Istituzioni nel volere scongiurare qualsiasi rischio di ulteriori marginalizzazioni di territori già soggetti ad un'ampia disparità economico-sociale. Ciò inoltre dimostrerebbe la concreta volontà di attuare le normative sopraindicate sulla Continuità Territoriale che lega l'Aeroporto dello Stretto e le due Comunità di Reggio Calabria e di Messina con il resto della Nazione e dell'Area

Mediterranea, oltre al rispetto dei Principi Costituzionali previsti agli Artt. 3, 5, 16, 114, 118 e 117, co. 2, lett. m;

- La partecipazione al Tavolo interistituzionale di una delegazione di cittadini in qualità di portavoce delle due comunità metropolitane, soprattutto affinché possa essere portato all'attenzione degli Organi responsabili, un documento tecnico con una sintesi delle istanze e proposte raccolte sul territorio quale contributo per una soluzione equa e condivisa, nel rispetto della legge n 287/1990 e s.m.i. (norme sul divieto di concentrazioni ed abuso di posizioni dominanti ed anticoncorrenziali) e dei principi generali dell'attività amministrativa di trasparenza, di partecipazione, di economicità, di efficacia, di imparzialità e di pubblicità (previsti dall'Art. 97 co. 1 della Costituzione, dalla Legge n 241/1990 e s.m.i., DLgs n 33/2013, DLgs n 97/2016).

Con osservanza

Il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto

Contatti :

E-mail = comitatoproaeroportoostretto@gmail.com

PEC = comitatoproaeroportoostretto@pec.it